

*Protocollo d'Intesa in materia di Funzioni Miste, sottoscritto da  
Amministrazione Scolastica, Civica Amministrazione ed Organizzazioni  
Sindacali rappresentative per l'a.s. 2003/2004, relativamente all'ambito  
territoriale del Comune di Genova.*

Il giorno 4 agosto 2003, alle ore 9.30, presso i locali del Centro Servizi Amministrativi di Genova, l'Ente Locale Comune di Genova e le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS rappresentative del Comparto Scuola, ed il C.S.A. di Genova, limitatamente all'anno scolastico 2003/2004, ai fini di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici erogati agli Alunni ed alle rispettive Famiglie attraverso un ampliamento dell'Offerta Formativa consistente nell'eventuale espletamento volontario retribuito, da parte del Personale statale, delle *c.d.* Funzioni Miste di competenza degli Enti Locali,

**PREMESSO**

che quanto concordato in data odierna si riterrà in ogni caso abrogato, qualora oggettivamente e dimostratamente incompatibile con eventuali futuri atti normativi e/ o contrattuali nazionali;

**CONSIDERATO**

- a) le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica attribuite agli Enti Locali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°616 del 24/ 07/ 77;
- b) che nell'ambito territoriale in indirizzo, nel corso degli ultimi tre anni scolastici, la sottoscrizione di numerose Convenzioni fra Ente Locale e Scuole in materia di Funzioni Miste ha consentito l'erogazione dei servizi in questione ad un livello di eccellenza;
- c) l'opportunità di definire anche per l'a.s. 2003/2004 un Accordo territoriale di riferimento che disciplini le modalità e le procedure per la stipulazione di Convenzioni per l'esercizio da parte delle Scuole delle attività istituzionalmente di competenza del Comune, inerenti i servizi di refezione scolastica, di pre e/ o post scuola ed i servizi che comportano l'utilizzo temporaneo di strutture scolastiche, allo scopo di favorire lo svolgimento delle relazioni da realizzarsi a livello locale sia tra Ente Locale e Istituzioni Scolastiche e sia tra Istituzioni Scolastiche ed Organizzazioni Sindacali;

**CONVENGONO**

prioritariamente che per tutte le ulteriori prestazioni lavorative richieste per l'a.s. 2003/ 2004 dal Comune di Genova alle istituzioni scolastiche al di là delle *c.d.* Funzioni Miste, sia necessario avviare uno specifico confronto entro il 30 settembre 2003, per definire l'entità e le modalità di erogazione, da parte della Civica Amministrazione genovese, del *c.d.* compenso surrogatorio accessorio al Personale della Scuola;

**CONCORDANO**

sui punti sotto elencati:

1. la collaborazione fra Ente Locale ed Istituzioni Scolastiche in relazione ai servizi sotto elencati, è regolamentata mediante apposite Convenzioni per lo svolgimento da parte del Personale scolastico, su base volontaria e con oneri a carico dell'Ente Locale, delle

attività sotto indicate, fermo restando le competenze proprie delle due parti da garantirsi anche in assenza di Convenzioni:

- refezione scolastica (ricevimento e distribuzione delle merende nelle scuole materne);
  - utilizzo delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche per lo svolgimento di attività organizzate dall'Ente Locale, con particolare riferimento all'organizzazione di Centri Estivi (apertura, chiusura e pulizia dei locali scolastici utilizzati);
2. laddove interessato, entro il 31 agosto 2003 il Comune di Genova sottopone una proposta di Convenzione alle singole Istituzioni Scolastiche, le quali comunicano formalmente l'eventuale disponibilità del Personale interessato entro i quindici giorni successivi;
  3. le proposte di Convenzione avanzate dall'Ente Locale devono prevedere gli esatti contenuti delle prestazioni lavorative per le quali è richiesta la collaborazione, nonché la relativa retribuzione accessoria offerta;
  4. a parità di servizi richiesti, il salario accessorio offerto dall'Ente Locale non può in ogni caso essere inferiore a quello proposto e/ o corrisposto per l'a.s. 2002/ 2003;
  5. la disponibilità del Personale interessato deve essere accertata dal Dirigente Scolastico, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie, le quali devono quindi essere tempestivamente informate sull'esatto contenuto della proposta di Convenzione avanzata dall'Ente;
  6. nel caso di accettazione da parte della Scuola della proposta di Convenzione, la somma erogata dall'Ente Locale viene conglobata nel Fondo d'Istituto, con vincolo di spesa;
  7. nel caso di stipula della Convenzione, l'Ente Locale trasferisce alla Scuola il finanziamento concordato e finalizzato alla corresponsione del salario accessorio entro il 15 luglio 2004, in modo che il Personale coinvolto possa essere retribuito entro e non oltre il 31 agosto 2004;
  8. il Personale statale disponibile ad espletare le Funzioni di cui al precedente punto 1 svolge tali attività durante il proprio orario di lavoro istituzionale, attraverso un'intensificazione della prestazione lavorativa ordinaria;
  9. all'interno delle singole Scuole, l'attribuzione dei compensi al Personale interessato avviene sulla base dei criteri individuati nelle rispettive contrattazioni d'istituto fra Dirigenti Scolastici e Rappresentanze Sindacali Unitarie, secondo quanto previsto dall'art.6 del C.C.N.L. Scuola 24/ 07/ 03;
  10. nel caso di eventuali danni arrecati a terzi e/ o infortuni sul lavoro durante l'espletamento di Funzioni di competenza degli Enti Locali, la copertura assicurativa del Personale statale è totalmente a carico del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, con conseguente garanzia dell'applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di riconoscimento di causa di servizio, equo indennizzo, rimborso delle spese medico-legali e pensione privilegiata;
  11. in aggiunta al compenso erogato dall'Ente interessato, previo Accordo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, i Dirigenti Scolastici possono considerare l'intensificazione della prestazione lavorativa derivante dall'espletamento delle Funzioni di cui al punto 1 o comunque richiesta per garantire la qualità dei servizi ausiliari, utile ai fini della maturazione di recuperi compensativi finalizzati al recupero di eventuali chiusure prefestive deliberate per l'anno scolastico di riferimento;

12. la Direzione Scolastica Regionale, per il tramite del C.S.A. di Genova, si assume l'onere di garantire una tempestiva trasmissione della presente Intesa alle Scuole interessate del territorio comunale;
13. per favorire la possibile estensione dei contenuti del presente Accordo a tutto il territorio regionale, il Comune di Genova s'impegna ad intervenire formalmente entro il 31 agosto 2003 presso l'A.N.C.I. Liguria.